

“Climate and Sustainable Development Italian Platform”

Accordo Quadro di Cooperazione Interamministrativa

per l’affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. di risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per lo sviluppo di strumenti finanziari per la promozione di interventi di contrasto ai cambiamenti climatici in Paesi Beneficiari in via di sviluppo o con economie in transizione

TRA

Il **Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. n. 97047140583, in persona del dott. Francesco La Camera, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali (il **“MATTM”**);

E

la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.413.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona della dott.ssa Antonella Baldino, in qualità di *Chief Business Officer* di Cassa depositi e prestiti (la **“CDP”** e, unitamente al MATTM, le **“Parti”**);

PREMESSO CHE:

- A.** la Repubblica Italiana è parte della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (l’**“UNFCCC”**), ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e del Protocollo di Kyoto alla UNFCCC, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
- B.** l’articolo 2 del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”*, ha istituito la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali (la **“Direzione Generale”**), che, per effetto dell’articolo 9 dello stesso D.P.C.M., svolge le funzioni di competenza del MATTM negli ambiti ivi indicati;
- C.** tra le funzioni di competenza della Direzione Generale figurano la promozione della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale e la promozione di partenariati pubblici-privati;
- D.** il MATTM, anche a seguito della ventunesima Conferenza delle Parti (**“COP”**) della UNFCCC tenutasi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 a Parigi, nonché della ventiduesima COP tenutasi a Marrakech dal 7 al 18 dicembre 2016, il cui obiettivo è stato quello di sviluppare strumenti operativi in linea con la Conferenza di Parigi, e della ventitreesima COP tenutasi a Bonn dal 6 al 17 novembre 2017, il cui obiettivo è stato quello di mantenere le promesse dell’Accordo di Parigi, ha sottoscritto protocolli d’intesa e accordi di cooperazione bilaterale con i governi di determinati Paesi in via di sviluppo, identificati in dettaglio nell’Allegato 1) quivi accluso (i **“Paesi Beneficiari”**), aventi ad oggetto l’attuazione di programmi, progetti e attività in materia di vulnerabilità al cambiamento climatico, gestione del rischio, adattamento e mitigazione con risorse finanziarie stanziare dal MATTM (gli **“Accordi”**);

- E.** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “*Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*” (il “**D.Lgs. 30/2013**”), all’articolo 19, comma 3, dispone che alla ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di gas ad effetto serra, si provvede con decreti del MATTM da emanarsi, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle aste;
- F.** il decreto interministeriale 14 dicembre 2017, n. 344, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze (il “**Decreto 344/2017**”), ha determinato, all’articolo 1, lettera b), la quota dei proventi delle aste di competenza dell’anno 2016 che il MATTM può destinare agli interventi di cui al comma 6 dell’articolo 19 del D.Lgs. 30/2013, ricomprensenti, tra l’altro, le attività relative ai cambiamenti climatici;
- G.** la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” (“**Legge 125/2014**”), definita dallo stesso provvedimento normativo quale “*parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia*” (articolo 1, comma 1), all’articolo 22, comma 1, autorizza CDP ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- H.** la Legge 125/2014, all’articolo 8, ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizzi CDP a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio, costituito presso di essa ai sensi dell’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (“**Fondo Rotativo**”);
- I.** la convenzione stipulata da CDP con il Ministero dell’economia e delle finanze il 23 dicembre 2015 autorizza CDP a svolgere le attività di gestione finanziaria, amministrativa e contabile del Fondo Rotativo;
- J.** l’articolo 22, comma 4, della Legge 125/2014, prevede che: “*La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell’economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all’articolo 21*”;
- K.** l’articolo 31, comma 5, lettera a), della Legge 125/2014, nonché l’articolo 10, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, hanno modificato il comma 7, lettera a), terzo periodo, dell’articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (“**D.L. 269/2003**”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, estendendo l’operatività di CDP, nell’ambito della c.d. gestione separata, anche alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo;
- L.** il decreto ministeriale 28 settembre 2016 adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (il “**Decreto MEF-MAECI**”) ai sensi dell’articolo 5, comma 11-bis, del D.L. 269/2003 e recante criteri e modalità per l’effettuazione da parte di CDP di operazioni di cooperazione internazionale allo sviluppo, all’articolo 1, ha previsto che CDP, anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, può destinare le risorse di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a), del D.L. 269/2003 per effettuare operazioni di

cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla Legge 125/2014;

- M. la convenzione di cui alla precedente premessa J, stipulata il 23 dicembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP prevede, tra l'altro, che a partire dall'anno 2016 le risorse proprie che CDP può destinare alle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo sono pari a 1 miliardo di euro, di cui almeno 300 milioni destinati ad iniziative specifiche c.d. operazioni riservate (i.e. operazioni di finanziamento delle istituzioni finanziarie europee, delle istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, ai cui programmi partecipa la Repubblica Italiana nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo; operazioni di finanziamento di fondi multilaterali di sviluppo costituiti presso le predette istituzioni; operazioni in cofinanziamento con le predette istituzioni);
- N. CDP è una società per azioni partecipata per circa l'83% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la cui missione istituzionale è promuovere lo sviluppo del paese attraverso molteplici tipi di interventi. Ai sensi della normativa sopra richiamata e dell'articolo 3, comma 1, lettera A2 (v) dello Statuto, CDP può concedere finanziamenti a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo;
- O. l'articolo 3, comma 3 dello Statuto di CDP prevede altresì che rientri nell'oggetto sociale di CDP, tra l'altro, *“la gestione di ogni altra funzione di rilievo pubblicistico e attività di interesse generale assegnata per atto normativo, amministrativo o convenzionale”*;
- P. a norma dell'articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE (la “Direttiva”), l'obbligo di esperire procedure di gara per l'assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:
 - i. il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - ii. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; e
 - iii. le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- Q. le previsioni della Direttiva sono state recepite dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *“Codice dei contratti pubblici”*, come modificato dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

CONSIDERATO CHE

- a) il MATTM e CDP hanno manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione congiunta per la strutturazione di strumenti finanziari per il finanziamento di progetti e iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, quali - tra gli altri - interventi di efficientamento energetico, sviluppo delle energie rinnovabili, promozione di uno sviluppo sostenibile nei Paesi Beneficiari;
- b) il MATTM intende affidare a CDP, in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 125/2014, un ammontare iniziale pari a 10 milioni di euro (le **“Risorse MATTM”**), incrementabile sulla base del successivo Articolo 16, e da utilizzare congiuntamente con risorse CDP ed eventualmente anche di terzi, i cui ammontari e le

percentuali verranno definiti nei singoli accordi operativi di cui all'Articolo 4.4 che segue;

- c) il MATTM ha verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Codice Appalti e la conformità dell'iniziativa di cui al presente accordo - anche con riferimento alle commissioni spettanti a CDP - con la normativa applicabile, ivi inclusa la normativa europea sugli aiuti di Stato.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,

si dichiara, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Interpretazione, Premesse e Allegati

- 1.1.** Nel presente accordo quadro di cooperazione interamministrativa (di seguito, l'“**Accordo Quadro di Cooperazione**”), i termini e le espressioni con iniziale in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nelle Premesse o negli Articoli del presente Accordo.
- 1.2.** Nel presente Accordo Quadro di Cooperazione:
- (a) qualsiasi riferimento a un “Allegato”, a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa del presente Accordo Quadro di Cooperazione;
 - (b) i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
 - (c) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
 - (d) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.
- 1.3.** Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di Cooperazione.

Articolo 2 – Oggetto

- 2.1** Con il presente Accordo Quadro di Cooperazione, la Direzione Generale affida a CDP, che accetta, le risorse necessarie a supportare l'operatività della piattaforma “*Climate and Sustainable Development Italian Platform*” (la “**Piattaforma**”), per un importo iniziale pari a 10 milioni di euro.
- CDP utilizzerà tali risorse, insieme alle risorse proprie, con modalità, ammontare e percentuale da stabilirsi nei singoli accordi operativi di cui all'Articolo 4.4 che segue, per finanziare, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, anche in *blending* e/o per il tramite di istituti e istituzioni finanziarie locali (presenti nei Paesi oggetto delle iniziative), nazionali, europee, internazionali o multilaterali, di fondi di debito o di fondi di equity (gli “**Intermediari Finanziari**”), progetti e iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, quali – tra gli altri – interventi di efficientamento energetico, sviluppo delle energie rinnovabili, promozione dello sviluppo sostenibile nei Paesi Beneficiari, con l'obiettivo di dar seguito agli impegni di cui all'Agenda 2030 e all'accordo di Parigi.
- Il MATTM e CDP definiranno congiuntamente i criteri per la selezione degli Intermediari Finanziari.
- 2.2** Le Parti prendono atto che la sottoscrizione di ogni Accordo Operativo, come di seguito definito, potrà essere effettuata dal MATTM subordinatamente al superamento dei processi approvativi interni e da CDP soltanto previa positiva valutazione dei propri organi deliberanti

e sulla base delle valutazioni rispettivamente svolte da ciascuna Parte secondo il proprio insindacabile giudizio. Pertanto, qualsiasi impegno da parte del MATTM e di CDP rispetto alle singole iniziative e ai relativi Accordi Operativi (come di seguito definiti) potrà essere assunto soltanto nel rispetto dei processi approvativi interni applicabili, che includeranno la valutazione dei profili di rischio connessi alla relativa operazione e la processabilità della singola iniziativa.

Articolo 3 – Paesi Beneficiari

- 3.1** I Paesi Beneficiari destinatari degli interventi della Piattaforma sono individuati congiuntamente dalle Parti, prioritariamente ma non unicamente, tra quelli oggetto di Accordi sottoscritti dal MATTM, come riepilogati nell'Allegato 1).
- 3.2** A tale riguardo, resta intesa la possibilità da parte del MATTM di sottoporre a CDP per approvazione l'integrazione dell'elenco dei Paesi Beneficiari, anche a seguito della stipula di ulteriori accordi in materia di cambiamenti climatici, attraverso l'invio, con cadenza annuale, di un elenco aggiornato di Paesi Beneficiari.

Articolo 4 – Strumenti finanziari

- 4.1** La Piattaforma opera fornendo supporto finanziario, attraverso gli Accordi Operativi di cui all'Articolo 4.4 che segue, a progetti e/o iniziative con finalità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, promosse nei Paesi Beneficiari da imprese, con preferenza per le micro, piccole e medie imprese, attraverso le seguenti forme tecniche:
- i. finanziamento *on-lending* a Intermediari Finanziari, per supportare la costruzione di portafogli di finanziamenti;
 - ii. finanziamento con ricorso limitato a Intermediari Finanziari, per supportare la costruzione di portafogli di finanziamenti;
 - iii. garanzie verticali, anche di portafoglio, su finanziamenti concessi da Intermediari Finanziari;
 - iv. garanzie di portafoglio, con *cap* alle prime perdite, su finanziamenti concessi da Intermediari Finanziari;
 - v. sottoscrizione di quote di fondi di debito o di equity;
 - vi. cofinanziamento;
 - vii. risorse a dono.
- 4.2** Per CDP, la valutazione di intervenire con risorse proprie a supporto di iniziative e/o progetti localizzati nei singoli Paesi Beneficiari è rimessa all'insindacabile e autonoma valutazione dei propri organi deliberanti rispetto a ciascuna singola iniziativa.
- 4.3** Come disciplinato da ciascun Accordo Operativo come di seguito definito, le Risorse MATTM potranno essere utilizzate da CDP autonomamente o, in via preferenziale, in *blending* con risorse proprie di CDP e con altre risorse nazionali (e.g. le risorse del Fondo Rotativo) e/o internazionali (e.g. le risorse della Commissione Europea), anche in via subordinata ovvero a copertura della tranche junior dei portafogli supportati dalla Piattaforma.
- 4.4** Le modalità operative e la quantificazione delle Risorse MATTM e CDP assegnate a singole iniziative saranno individuate sulla base di specifici accordi operativi (gli “**Accordi Operativi**”) da sottoscrivere tra le Parti.

4.5 Gli Accordi Operativi definiranno:

- i. la finalità e il progetto da finanziare;
- ii. i Paesi Beneficiari;
- iii. gli ammontari/percentuali di contributo di ciascuna parte;
- iv. la forma tecnica di intervento e lo strumento o l'insieme di strumenti finanziari che si potranno utilizzare, sulla base della lista degli strumenti previsti dall'Articolo 4;
- v. i tempi di intervento;
- vi. regole e criteri per il monitoraggio.

Articolo 5 – Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse MATTM

- 5.1** Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 16 che segue, con il presente Accordo Quadro di Cooperazione, il MATTM assegna a CDP le Risorse MATTM, che saranno versate su un conto corrente dedicato (il “**Conto Dedicato**”), aperto a nome di CDP per conto del MATTM, utilizzabile da CDP in via diretta a supporto dell'operatività della Piattaforma ai sensi del precedente Articolo 2, e tenuto conto di quanto stabilito dagli Accordi Operativi da sottoscrivere tra le Parti.
- 5.2** Entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro di Cooperazione CDP si impegna a comunicare al MATTM le coordinate del Conto Dedicato.
- 5.3** Entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro di Cooperazione il MATTM si impegna a trasferire le Risorse MATTM e/o provvederà a mettere a disposizione di CDP le Risorse MATTM.
- 5.4** Eventuali interessi maturati sulla giacenza del Conto Dedicato vanno a incrementare le Risorse MATTM.

Articolo 6 – Governance

- 6.1** La Governance della Piattaforma sarà gestita da un Consiglio, rappresentato per parte del MATTM dal Direttore della Direzione Generale o suo delegato e per parte CDP dal *Chief Business Officer* o suo delegato.

Il Consiglio è l'organo che definisce le strategie, identifica le iniziative di comune interesse da implementare nell'ambito della Piattaforma, definisce gli Accordi Operativi da sottoporre agli organi istruttori e deliberanti di ciascuna delle Parti e ne garantisce la supervisione. Si riunisce con scadenza trimestrale, salvo diverso accordo tra i membri del Consiglio.

- 6.2** MATTM e CDP potranno collaborare nell'ambito della cooperazione delegata dell'Unione Europea per la strutturazione di progetti e iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, secondo le normative di volta in volta vigenti a livello comunitario e nel rispetto delle rispettive normative e procedure interne.

Articolo 7 – Obblighi di CDP

- 7.1** Le Parti si danno atto e convengono che, conformemente ai termini e condizioni concordati con il MATTM e ferma restando il rispetto della normativa applicabile, ivi incluso il regime sanzionatorio nazionale ed internazionale rilevante rispetto alla singola iniziativa (e.g. United Nations, *Office of Foreign Asset Control* “OFAC”, Unione Europea) CDP si impegna, fra l'altro, a:

- i. retrocedere integralmente il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse MATTM di cui a ciascun Accordo Operativo alle imprese beneficiarie finali, e ove previsto dal relativo Accordo Operativo, a fare sì che gli Intermediari Finanziari eventualmente selezionati ai sensi del successivo paragrafo (ii) assumano a loro volta l'impegno a retrocedere integralmente tale beneficio alle medesime imprese beneficiarie finali;
- ii. ove previsto dal relativo Accordo Operativo, porre in essere procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e selezione di Intermediari Finanziari, all'esito delle quali, CDP trasmette prontamente al MATTM, per le verifiche di competenza, un elenco degli Intermediari Finanziari selezionati, unitamente alla documentazione da questi fornita ai fini della relativa selezione e, in particolare, delle attestazioni concernenti la sussistenza e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti ai sensi di ciascun Accordo Operativo;
- iii. sottoscrivere con gli Intermediari Finanziari la documentazione contrattuale, contenente, tra l'altro, la disciplina e i termini di utilizzo delle Risorse MATTM e delle risorse proprie di CDP, coerentemente ai principi di cui al presente Accordo Quadro di Cooperazione e del relativo Accordo Operativo;
- iv. procedere alla rendicontazione a beneficio del MATTM delle attività poste in essere nell'ambito della Piattaforma, con particolare riguardo a:
 - a. l'andamento degli strumenti finanziari attivati; e
 - b. l'utilizzo delle Risorse MATTM (a titolo esemplificativo in termini di impegni, erogazioni/escussioni, rientri, eventuali recuperi), sulla base dei format definiti in ciascun Accordo Operativo.

Articolo 8 – Obblighi del MATTM

- 8.1** Le Parti si danno atto e convengono che, conformemente ai termini e alle condizioni concordati con CDP e nel rispetto della normativa applicabile, il MATTM si impegna, fra l'altro, a:
- i. trasferire sul Conto Dedicato le Risorse MATTM nei termini definiti al precedente Articolo 5;
 - ii. corrispondere a CDP la remunerazione per le attività di gestione della Piattaforma secondo i termini definiti al successivo Articolo 10;
 - iii. fornire prontamente cooperazione e supporto a CDP, anche di carattere informativo e/o documentale, che sia ritenuto dalla stessa CDP necessario, ovvero anche solo opportuno, per la corretta esecuzione e il puntuale adempimento degli impegni e obblighi assunti da CDP ai sensi del presente Accordo Quadro di Cooperazione e, più in generale, per la migliore attuazione della Piattaforma.

Articolo 9 – Cooperazione tra le parti

- 9.1** Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità, come di seguito individuati:
- i. per la corretta esecuzione del presente Accordo Quadro di Cooperazione, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte;
 - ii. per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

Articolo 10 – Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario

- 10.1** Le Parti danno atto di aver convenuto la remunerazione dovuta a CDP dal MATTM per l'affidamento delle Risorse MATTM, considerando il comune perseguimento di interessi pubblici e l'impegno congiunto di assicurare alle imprese beneficiarie finali condizioni economiche di finanziamento vantaggiose.
- 10.2** Fermo quanto precede e per tutto il periodo di durata del presente Accordo Quadro di Cooperazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo Accordo Operativo, il MATTM corrisponderà a CDP, a titolo di corrispettivo, commissioni annue in misura pari allo 0,5% dell'importo delle Risorse MATTM versate (c.d. commissione di gestione), oltre IVA (ove dovuta). Tale commissione sarà pagata a fronte di rendicontazione da parte di CDP di costi di gestione della Piattaforma sostenuti nell'anno di riferimento, per un importo pari o superiore alla commissione dovuta. La commissione di gestione sarà calcolata ed imputata con cadenza annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo Accordo Operativo.
- 10.3** In relazione alle specifiche modalità operative della Piattaforma definite nell'ambito di ciascun Accordo Operativo, sarà prevista una commissione addizionale (c.d. commissione di strutturazione) una tantum non superiore al 2% della quota di Risorse MATTM, oltre IVA (ove dovuta), allocata sul singolo Accordo Operativo, comunque nei limiti della rendicontazione dei costi diretti e indiretti sostenuti.
- 10.4** Il pagamento da parte del MATTM delle commissioni dovute a CDP sarà effettuato a valere sulle Risorse MATTM mediante prelievo dal Conto Dedicato da parte di CDP dei relativi importi alla scadenza applicabile, previa presentazione da parte di CDP di apposita rendicontazione dei costi da essa effettivamente sostenuti per l'adempimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro di Cooperazione e previa verifica da parte del MATTM della conformità al presente Accordo Quadro di Cooperazione delle prestazioni rese da CDP.
- 10.5** Senza pregiudizio per quanto precede, resta sin d'ora inteso tra le Parti che, ai fini del pagamento delle commissioni dovute a CDP:
- i. CDP s'impegna a fornire evidenza dei costi da essa effettivamente sostenuti per la gestione delle Risorse MATTM nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo Quadro di Cooperazione;
 - ii. gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c.;
 - iii. CDP si obbliga a comunicare tempestivamente al MATTM ogni variazione circa le modalità di accredito delle commissioni e in difetto di tale comunicazione non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 11 – Rendicontazione

- 11.1** CDP si impegna ad inviare periodicamente alla Direzione Generale, per iscritto e tramite PEC, la rendicontazione secondo i termini e le modalità definiti in ciascun Accordo Operativo.

Articolo 12 – Efficacia e durata

- 12.1** Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 12.3 e 13 che seguono, il presente Accordo Quadro di Cooperazione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino alla successiva tra:

- i. la data che cade 15 anni dalla firma del presente Accordo Quadro di Cooperazione, prorogabile in accordo tra le parti; e
- ii. il giorno in cui tutti gli Accordi Operativi sottoscritti in esecuzione del presente Accordo Quadro di Cooperazione saranno estinti.

12.2 Resta inteso che il presente Accordo Quadro di Cooperazione sarà efficace tra le Parti soltanto dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione da parte della Corte dei Conti.

12.3 Il presente Accordo Quadro di Cooperazione si intende risolto qualora, entro 24 mesi dalla sua sottoscrizione, non sia stipulato dalle Parti alcun Accordo Operativo. Le somme giacenti a tale data sul Conto Dedicato saranno restituite al MATTM.

Articolo 13 – Recesso

13.1 Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo Quadro di Cooperazione dandone all'altra preavviso di almeno 6 mesi. In caso di recesso dal presente Accordo Quadro di Cooperazione, resta in ogni caso inteso che tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo Quadro di Cooperazione e di ciascun Accordo Operativo sottoscritto rimarranno validi e vincolanti in relazione agli strumenti finanziari attivati alla data di esercizio del recesso, ivi inclusi gli obblighi di pagamento delle commissioni maturate fino a quella data.

Articolo 14 – Disposizioni generali

14.1 Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo Quadro di Cooperazione e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo sarà validata solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti. Ai fini del presente Accordo Quadro di Cooperazione, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Articolo 15 – Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

Per il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

PEC: dgsvi@pec.minambiente.it

Alla cortese attenzione di: Direttore Div. III Affari Internazionali Dott. Giovanni Brunelli

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4, 00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Responsabile Finanziamenti Sovrani, Multilaterali e Blending Partnerships Ing. Martina Colombo

Articolo 16 – Assegnazione di risorse integrative

16.1 Fermo quanto previsto nel presente Accordo Quadro di Cooperazione, le Parti convengono che lo stesso si inserisce nel contesto di una più ampia collaborazione tra di esse che potrà comportare l'estensione dell'ambito di operatività della Piattaforma anche ad iniziative ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro di Cooperazione. A tal fine, le Parti convengono altresì che il MATTM, previa adozione di ogni più opportuno provvedimento inclusivo, avrà facoltà di attribuire a CDP risorse ulteriori rispetto a quelle iniziali (le **“Risorse Integrative”**) restando inteso che tali Risorse Integrative dovranno essere gestite da CDP in conformità e ai sensi del relativo accordo integrativo che sarà sottoscritto dal MATTM e CDP (l'**“Accordo Integrativo”**).

Articolo 17 – Disposizioni fiscali

17.1 Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

Allegati:

Allegato 1 – Elenco potenziali Paesi Beneficiari dell'intervento della Piattaforma “Climate and Sustainable Development Italian Platform

* * * * *

Fatto a Roma, il 4 maggio 2018.

Per il **Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**

Direttore Generale
Francesco La Camera

[Firmato digitalmente]

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Chief Business Officer
Antonella Baldino

[Firmato digitalmente]

Allegato 1

Elenco potenziali Paesi Beneficiari dell'intervento della Piattaforma "*Climate and Sustainable Development Italian Platform*"

Afghanistan
Algeria
Antigua e Barbuda
Armenia
Argentina
Azerbaijan
Bahamas
Barbados
Belize
Bielorussia
Bolivia
Botswana
Cambogia
Cile
Comore
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
Egitto
Etiopia
Filippine
Gabon
Georgia

Ghana
Giamaica
Gibuti
Giordania
Grenada
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
India
Indonesia
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kurdistan
Laos
Lesotho
Libano
Maldiva
Mali
Marocco
Mauritius
Messico
Mongolia
Mozambico

Myanmar
Namibia
Nevada
Nigeria
Oman
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica Democratica del Congo
Ruanda
Russia
Samoa
Santa Lucia
Sao Tome e Principe
Seychelles
Sri Lanka
St. Kitts e Nevis
St. Vincent e Grenadines
Stato di Palestina
Sudafrica
Sudan
Suriname
Swaziland
Tagikistan
Tanzania
Tonga

Trinidad e Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Tuvalu
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam
Zambia
Zimbabwe